



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott. Massimo Ferro
Dott. Andrea Zuliani
Dott. Cosmo Crolla
Dott. Luigi D'Orazio
Dott. Filippo D'Aquino

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere-Rel.
Consigliere

Composizione
negoziata crisi;
concordato
semplificato;
fattibilità; presunzioni

CC.8/10/2026
Cron. n.
25699/2025

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 25699/2025 r.g. proposto da:

■■■■ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta in calce al ricorso, dall'Avv. ■■■■ il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano comunicate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato

- **ricorrente** -

contro



Curatela della Liquidazione Giudiziale [REDACTED] s.p.a., in persona del Curatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv. [REDACTED], il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.

-controricorrente-ricorrente incidentale condizionato-

E

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

-controricorrente-

E

Procura Generale presso la Corte d'appello di Brescia, procura presso il tribunale di Brescia, [REDACTED] s.r.l.

-intimate-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1126/2025, depositata il 17/11/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/10/2026 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 1126/2025, depositata il 17/11/2025, rigettava il reclamo proposto ex art. 247 CCII avverso il provvedimento con cui il tribunale di Brescia respingeva l'omologazione del concordato semplificato presentato ex art. 25-sexies CCII dalla società [REDACTED] s.p.a., nonché il reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del tribunale di Brescia n. 242/2025,



depositata il 17/6/2025, che aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società debitrice sul ricorso del pubblico ministero.

In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello si soffermava esclusivamente sull'assenza di fattibilità del piano concordatario (assorbendo le residue questioni), evidenziando che la [REDACTED] S.r.l. si era impegnata a sostenere l'investimento attraverso l'affitto dell'azienda e il successivo acquisto della stessa per un corrispettivo complessivo di euro 2.744.000,00, con le seguenti modalità: accollo liberatorio dei debiti di [REDACTED] nei confronti del personale dipendente per euro 283.000,00; rimessa di euro 200.000,00 all'atto della sottoscrizione del contratto di cessione d'azienda definitivo (versato da una controllante); pagamento del saldo del corrispettivo della cessione in 10 rate semestrali, di pari importo, la prima a 183 giorni dall'omologa del concordato, per l'importo complessivo di euro 2.261.000,00; rimessa entro 15 giorni dall'omologazione del concordato di euro 25.000,00 (finanza esterna).

La Corte territoriale sottolineava che la [REDACTED] a copertura del proprio impegno, poteva contare solo sulla disponibilità attuale della somma di euro 200.000,00, l'ulteriore somma di euro 200.000,00 proveniva da una sua controllante, mentre poteva garantire il pagamento soltanto della prima delle 10 rate di euro 226.100,00 oltre al pagamento della finanza esterna.

Quanto invece alle residue nove rate, per la somma di euro 2.034.900,00, il piano concordatario non prevedeva in origine la prestazione di alcuna garanzia sul rispetto delle scadenze da parte di [REDACTED] successivamente, era stata formulata una proposta contrattuale irrevocabile di pegno non possessorio a garanzia dell'esecuzione del piano, avente ad oggetto l'intero saldo dei crediti [REDACTED] verso il circuito [REDACTED] pari ad euro 2.137.368,00; si trattava



di crediti rappresentanti una posta attiva dell'azienda che quindi sarebbero stati trasferiti unitamente all'azienda al momento della cessione, con lo svincolo condizionato all'avvenuto pagamento delle rate del prezzo.

Per il giudice di merito, però, la proposta difettava di fattibilità, risultando la garanzia offerta vaga, incerta ed inadeguata; senza contare che il pegno offerto aveva ad oggetto il saldo dei crediti [REDACTED] che la [REDACTED] avrebbe acquisito all'atto del trasferimento dell'azienda, mentre nulla si sapeva in ordine a chi fossero i debitori e sulla loro solvibilità.

Tra l'altro tali crediti erano spendibili solo all'interno del circuito e non esigibili in moneta legale, potendo essere impiegati solo in compensazione con i corrispettivi addebiti relativi a scambi futuri; né era stata fornita una stima dei crediti.

La Corte d'appello, peraltro, non reputava tale garanzia offerta come idonea a salvaguardare le ragioni della massa dei creditori, in quanto [REDACTED] risultava avere un capitale circolare netto negativo e un indice di indebitamento di 1,15, e, pur avendo chiuso con un utile, aveva oneri finanziari elevati, tenuto conto dei crediti [REDACTED] vincolati in pegno, non essendo stato neppure chiarito se l'azienda condotta in affitto, oggetto del preliminare di cessione, fosse stata effettivamente in grado di generare liquidità nel 2024. Il patrimonio immobiliare di [REDACTED] era stato stimato solo nel 2020, mentre non erano state allegare le concrete iniziative volte a trarre risorse dagli immobili, al fine di reperire liquidità necessaria a fronte dell'impegno finanziario assunto, che avrebbero generato ulteriore indebitamento.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [REDACTED] s.p.a. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale



condizionato, in ordine alle questioni ritenute assorbite dalla Corte d'appello, la liquidazione giudiziale [REDACTED] Sono rimasti intimati la Procura generale presso la Corte d'appello di Brescia, la Procura presso il tribunale di Brescia e la creditrice [REDACTED] s.r.l.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce «Ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2729 c.c.: violazione o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte di appello ritenuto non fattibile il piano di concordato di [REDACTED] in base a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza».

La Corte d'appello avrebbe escluso la fattibilità del piano di concordato facendo ricorso a presunzioni semplici: a) esse riguardavano la [REDACTED] che non sarebbe stata idonea a provvedere al pagamento del corrispettivo della cessione d'azienda, sicché ciò avrebbe determinato il venir meno delle fonti di copertura del fabbisogno finanziario del concordato, rendendo il relativo piano non fattibile; b) il primo fatto noto relativo all'assenza di disponibilità finanziarie di [REDACTED] che poteva versare esclusivamente la somma di euro 200.000,00, sarebbe privo di gravità, non essendo affatto probabile che da ciò potesse derivare inadempimento di [REDACTED] alle obbligazioni assunte, società che ben poteva approvvigionarsi poi delle risorse finanziarie necessarie per le scadenze successive, trattandosi di scadenze semestrali spalmate nell'arco di un quinquennio; c) il fatto, in tal modo, sarebbe carente di precisione, perché non si indirizzerebbe univocamente verso quello da esso dedotto, ossia l'inadempimento di [REDACTED]

Nella censura si adduce poi che anche il secondo fatto noto non sarebbe né grave né preciso, con riferimento alla probabile



inadempienza di [REDACTED] confondendo due piani che invece dovevano risultare distinti: l'adempimento spontaneo del debitore; le garanzie specifiche da questo prestate. Ciò perché, si allega, se anche il debitore non offre garanzie specifiche, tuttavia può adempiere alla propria obbligazione. Il fatto, poi, sarebbe discordante con la titolarità di un ingente patrimonio immobiliare da parte di [REDACTED] a dimostrazione di un'elevata garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.

Il terzo fatto noto, fondato sul capitale circolante netto negativo con un indice di indebitamento pari a 1,15, sarebbe – secondo la ricorrente - privo di concordanza, in quanto gli oneri finanziari elevati dovevano essere equiparati ai costi di esercizio (sicché non si comprendeva l'utile di bilancio, che invece avrebbe dovuto presentare una perdita), mentre la negatività del capitale circolante netto si riferirebbe esclusivamente alla capacità di far fronte agli impegni a breve termine. Tale fatto noto non avrebbe i caratteri della gravità e della precisione, non essendo possibile conoscere l'ammontare e la natura delle passività.

Il quarto fatto noto, per la mancanza di allegazione delle concrete iniziative volte alla liquidazione del patrimonio immobiliare, sarebbe anch'esso sfornito di precisione, non indirizzandosi univocamente verso quello che si è desunto, ossia l'inadempimento di [REDACTED]. Per la ricorrente, anche ove [REDACTED] non avesse comunicato la propria intenzione di dismettere il patrimonio immobiliare, non per questo poteva escludersi che in futuro avrebbe provveduto in tal senso.

Il quinto fatto noto, individuato nella circostanza che il patrimonio immobiliare pur essendo utilizzabile per la richiesta di finanziamenti, al fine di fornire garanzie per il pagamento delle rate future, avrebbe determinato un ulteriore indebitamento della società



per nuovi finanziamenti, sarebbe stato «costruito» in modo del tutto ipotetico.

Il sesto fatto noto, indicato dalla Corte d'appello nella circostanza che la cessionaria promittente, a fronte dell'impegno finanziario, non avrebbe rappresentato i suoi futuri impegni e le fonti finanziarie della sua attività per i prossimi 5 anni, sarebbe stato dubbio e comunque inidoneo a far desumere, per carenza assoluta di gravità e precisione, che [REDACTED] non avrebbe fatto fronte alle obbligazioni assunte.

2. Il motivo è inammissibile quanto all'individuazione del perimetro della valutazione del tribunale in caso di concordato semplificato, ex art. 360-*bis* c.p.c.

2.1. Giova premettere che per questa Corte, ormai con indirizzo consolidato, in tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudizio di ammissibilità della proposta, svolto dal tribunale ai fini dell'apertura della relativa procedura, non deve limitarsi ad una valutazione di mera ritualità formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - come del resto in relazione al controllo demandato al giudice sulla relazione dell'attestatore nella procedura di concordato preventivo - ai profili di legalità sostanziale, così da ricomprendere l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità disciplinate dall'art. 25 *sexies* CCII, in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultima disposizione dal precedente art. 39 (Cass., 4/12/2025, n. 31641; Cass., 21/1/2026, n. 1353; Cass., 12/1/2026, n. 623).

Si è ulteriormente chiarito che il controllo sull'ammissibilità della proposta previsto dall'art. 25-*sexies*, comma 3, CCII, ha come oggetto, quindi, la verifica della legittimità sostanziale della proposta, nel cui ambito non può che essere ricompreso,



ulteriormente, l'esame della sua fattibilità e della sua non manifesta implausibilità, rispondendo questo controllo *in limine* anche a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura.

Con la precisazione per cui il controllo di fattibilità del tribunale può essere esercitato indifferentemente in ogni fase del suo intervento nel procedimento concordatario, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il controllo di legittimità si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola già la procedura di concordato preventivo (Cass., Sez.U., n. 1421 del 2013,; Cass., n. 31641 del 2026).

La fattibilità deve, quindi, essere indagata anche nella fase di omologazione del concordato semplificato ex art. 25-sexies, comma 5, CCII: l'interpretazione risulta omogenea a quella già espressa, quanto al perimetro di intervento interdittivo del tribunale, in sede di giudizio di ammissibilità della proposta negoziale di soluzione dell'insolvenza e del sovraindebitamento, in relazione ad altri istituti affini sempre disciplinati dal CCII, e cioè a dirsi per il concordato minore (Cass. n. 28574/2025) e per la liquidazione controllata (Cass. n. 28576 del 2025).

Di recente si è anche specificato che, avendo riguardo ai due istituti del concordato semplificato liquidatorio e della liquidazione giudiziale, l'opzione per l'uno o per l'altro non è legata alla natura dell'insolvenza, ma alla valutazione in ordine alla migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori (Cass., sez. 1, 9/1/2026, n. 544), con l'avvertenza che l'utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l'omologazione del concordato semplificato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest'ultima non integra alcun



vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione (Cass., sez. 1, 12/1/2026, n. 624).

2.2. Del pari inammissibili sono le questioni sulla non fattibilità e sulla utilità per i creditori, trattandosi di pieno giudizio meritale.

A fronte della compiuta disamina effettuata dalla Corte d'appello in relazione alla assenza del requisito della fattibilità del piano concordatario, la ricorrente si è limitata a chiedere una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, solo formalmente attingendo alla censura di violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., ma, nella sostanza, ponendosi nell'ottica di una censura sulla motivazione, con richiesta di un terzo grado di giudizio di merito.

3. Ed infatti, con chiarezza la Corte territoriale ha individuato i profili di assenza di fattibilità del piano concordatario per come sopra riassunti, invero chiedendo la ricorrente un nuovo giudizio meritale, attingendo agli elementi istruttori ampiamente esaminati nel giudizio di merito e, oltretutto, prospettando una lettura atomistica di ciascun elemento indiziario, senza considerare che la Corte territoriale ha proceduto prima ad un esame separato di ciascun addendo, valutandone gravità e precisione e, solo successivamente, operandone una valutazione complessiva (Cass., sez. 3, 12/4/2018, n. 9059; Cass., sez. 5, 2/3/2017, n. 5374; anche Cass., sez. 3, 27/5/2026, n. 16565; Cass., sez. 5, 30/10/2025, n. 28751).

3.1. Inoltre, va data continuità al principio per cui la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si



stimoli il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza (Cass., sez. 3, 29/7/2025, n. 21762); con la precisazione per cui l'errore del giudice di merito può configurare un vizio censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale, ma tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicitare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto (Cass., sez. 1, 18/4/2025, n. 10240).

In realtà, dunque, l'individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli, sulla cui base fare emergere, tramite l'applicazione delle regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono all'ambito di apprezzamento discrezionale dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se adeguatamente argomentato, non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 10240 del 2025).

3.2. Nella specie, come detto, la Corte d'appello ha fornito una motivazione ampia ed analitica in ordine ai fatti esaminati, descrivendo in modo chiaro tutti i profili di debolezza del piano concordatario, in un'ottica unitaria e complessa.

4. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla liquidazione giudiziale attiene alla «riproposizione delle questioni assorbite», ossia alle «questioni di merito relative alle presunte irregolarità dell'offerta aggiudicataria». Esso resta dunque assorbito dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso principale.



5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico della società ricorrente principale e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente principale a rimborsare in favore della controricorrente liquidazione giudiziale le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa; condanna la ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa; ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2026

Il Presidente

Massimo Ferro

